



# **INFOSILF n. 2/2020**

**silfnazionale.it**

**Periodico di informazione della  
Segreteria Generale del SILF**

## **SPECIALE CORRETTIVO BIS: NOVITÀ, OSSERVAZIONI E IPOTESI DI RICORSO**

Oggi 20 febbraio 2020 entrano in vigore i decreti legislativi n. 172 e n. 173 del 2019 cc.dd. correttivi bis al riordino dei ruoli del personale delle Forze di Polizia (d. lgs. n.95/2017) e delle Forze Armate (d.lgs.n.94/2017).

Come abbiamo più volte avuto modo di ribadire, **il SILF, al pari di tutte le OO.SS. del personale militare, è stato tenuto fuori dalle trattative** per la definizione di questo provvedimento.

Abbiamo tuttavia ritenuto opportuno dedicare un nostro commento al correttivo ed offrire a tutti i finanziari (iscritti al SILF e non) questa **piccola guida per districarsi tra i complicati testi legislativi.**

### **Osservazioni generali**

Il correttivo bis, soprattutto per effetto delle ulteriori risorse messe a disposizione dal Governo, **ha in buona parte risolto le principali criticità** presenti nel riordino del 2017, come la questione dei cc.dd. "M.A. meno 8" o quella degli App. sc. con una certa anzianità promossi Vice Brigadieri appena prima dell'entrata in vigore del riordino.

Possiamo **salutare con un favore, anche altre misure presenti nel correttivo** quali ad esempio: l'abbassamento a Lgt. + 3 per l'accesso al concorso straordinario per Sottotenente, l'estensione dell'applicazione dell'art. 42bis del d.lgs. 153/2001 alle Forze di Polizia, la possibilità di ingaggiare un legale di fiducia per il militare inquisito in un procedimento di stato, l'implementazione dei concorsi straordinari per M.A..

Ciò premesso, non possiamo non rilevare **due evidenti criticità** che caratterizzano l'impianto del correttivo della Guardia di Finanza, individuabili:

- nel trattamento previsto per i **Mar. Capo + 8 ante riordino (ora M.A. 2017)**;
- nel requisito di **età anagrafica minima (55 anni)** per l'ammissione al **concorso straordinario interno per Ispettore riservato ai Brig. Capo Q.S.**

Questioni che, come meglio si dirà più avanti, producono un'evidente **incoerenza di fondo** nell'impianto GdF e sono inevitabilmente destinate a creare polemiche. Questioni che, magari **con un confronto allargato anche alle OO.SS. oltre che al Co.Ce.R., avrebbero potuto trovare soluzione.**

### **Disciplina**

Rispetto al testo preliminare, sono state espunte tutte le novità che riguardavano la disciplina, a causa dei rilievi mossi dal Consiglio di Stato in sede di parere.

E' tuttavia rimasto il passo del d.lgs. n. 173/2019 che introduce il comma 3bis all'art. 1370 del d.lgs. n.66/2010 (COM) **“3.bis Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.”**.

E' stata inoltre previsto lo **snellimento e l'aggiornamento** delle procedure di redazione della **documentazione caratteristica e dei procedimenti disciplinari di stato** che, per la Guardia di Finanza, potrà essere attuato attraverso **decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanza.**

### **42 bis assegnazione temporanea per assistenza figli minori di 3 anni**

Il correttivo ha aggiunto il comma 31bis all'art. 45 del d.lgs. n.95/2017, con il quale si **estende alle Forze di Polizia** l'applicabilità dell'art.42bis co.1 del d.lgs. 151/2001 (**trasferimento temporaneo per assistenza figlio minore di 3 anni**), recependo quanto già previsto dalla giurisprudenza consolidata.

Permangono tuttavia i nostri dubbi sulla portata della locuzione **“il diniego è consentito per esigenze organiche e di servizio”** che potrebbe far rientrare tra le cause di diniego anche la vacanza organica del reparto di provenienza a prescindere della vacanza organica del reparto di destinazione, circostanza sinora negata dalla

giurisprudenza prevalente. Dubbi che potranno essere fugati solo dalle prossime pronunce giurisprudenziali in materia.

**Arruolamenti,  
tatuaggi, “idonei  
non vincitori”**

Sono stati integrati i requisiti per l'accesso ai ruoli App./Fin., Ispettori e Ufficiali, con l'introduzione del requisito di **assenza di tatuaggi o altre alterazioni volontarie lesivi del decoro** dell'istituzione e della condizione di finanziere, così **come individuati nei bandi di concorso**.

E' stato ridotto il periodo di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici (per finanziere, Ispettore e Ufficiale) dagli attuali 18 mesi a 30 giorni, ovvero al periodo utile a sostituire eventuali vincitori rinunciatari al corso di formazione con idonei non vincitori. Si tratta di una **misura che tende a scoraggiare il fenomeno dello scorrimento delle graduatorie**.

In deroga alle disposizioni di cui agli artt. 703 e 2199 del d.lgs. n. 66/2010 (riserva di posti da destinare al personale proveniente dalle Forze Armate), è stata concessa alla Guardia di finanza la facoltà di arruolare tramite concorso pubblico aperto a tutti i cittadini italiani, finanziari da destinare alle specializzazioni del Soccorso Alpino e della componente Pronto Impiego (baschi verdi) per un massimo di 180 unità l'anno.

**Criticità concorsi  
Sovrintendenti ante  
riordino**

Sono state risolte due importanti problematiche che riguardavano in particolare i sovrintendenti vincitori di concorso interno negli ultimi anni.

E' stato infatti:

- attribuito uno speciale **assegno ad personam** riassorbibile ai **Sovrintendenti già Appuntati Scelti con almeno 8 anni di anzianità** di grado, **vincitori di concorso prima del riordino dal 2013 al 30 settembre 2017** che per effetto del riordino percepivano uno stipendio parametrico inferiore a quello dei parigrado rimasti nel ruolo App./Fin.;
- estesa anche all'ultimo corso interno AA.MM., la misura che prevede **un'unica decorrenza giuridica ed un'unica graduatoria** di corso per i corsi di formazione svolti in più aliquote.

**Novità carriere a regime**

Per quanto concerne i **profili di carriera a regime**, il testo approvato in via definitiva ha sostanzialmente confermato il testo preliminare che già avevamo avuto modo di analizzare nell'INFOSILF 2/2019 e prevede:

- incremento consistenza organica del ruolo App./Fin. di 950 unità, da 23.313 a 24.263 unità;
- riduzione **da 8 a 5 anni** del requisito minimo di anzianità nel grado di **Appuntato Scelto** per l'attribuzione della **Qualifica Speciale**;
- riduzione **da 5 a 4 anni** del requisito minimo di anzianità nel grado di **Vice Brigadiere** per l'avanzamento al grado di **Brigadiere**;
- riduzione **da 8 a 6 anni** del requisito minimo di anzianità nel grado di **Brigadiere Capo** per l'attribuzione della **Qualifica Speciale**.
- puntuale specificazione delle **mansioni esecutive** demandate agli appartenenti al ruolo Sovrintendenti che, a differenza delle mansioni esecutive demandate al ruolo App. e Fin., potranno essere **anche qualificate e complesse**.
- riduzione **da 7 a 6 anni** del requisito minimo di anzianità nel grado di **Maresciallo Ordinario** per l'avanzamento a **Maresciallo Capo**;
- riduzione **da 8 a 7 anni** del requisito minimo di anzianità nel grado di **Maresciallo Capo** per l'avanzamento a **Maresciallo Aiutante**.

**Regime transitorio**

Risolta in via interpretativa la questione relativa all'avanzamento al grado di Luogotenente (6 anni in luogo di 8) dei Marescialli Aiutanti vincitori dei concorsi straordinari "art. 36 comma 15" 2017/2021, nel regime transitorio sono state aggiunte nuove misure rispetto al testo preliminare, rese possibili dalle ulteriori risorse appostate dal Governo.

Queste le principali novità del **nuovo regime transitorio del riordino (art. 36 d. lgs. 95/2017)**, come **corretto ed integrato** dal correttivo bis:

- **ulteriore speciale procedura "a scelta per esami" per l'avanzamento al grado di Maresciallo Aiutante comma "15 undecies" (dal 2021 al 2023, 330 posizioni l'anno)** che si aggiunge alla procedura già prevista sino al 2021 dal "comma 15";

- **nuova ed inedita procedura “per titoli” per l’avanzamento al grado di Luogotenente (anno 2021 - 1000 posizioni);**
- **rimodulazione della percentuale del concorso per Ispettori riservata al concorso interno: ora il 40% dei posti annui banditi sino al 2022;**
- **speciale concorso interno per soli titoli riservato ai Brigadieri Capo Q.S. con almeno 55 anni di età per complessive 300 unità da ripartire negli anni 2020 e 2021; il relativo corso di formazione potrà durare 3 mesi.**
- **incremento dei posti per l’accesso al ruolo Sovrintendenti (attualmente 800), secondo il seguente schema:**
  - ✓ 2020: 350 posti complessivi di cui 300 riservati al concorso per soli titoli;
  - ✓ 2021: 400 posti complessivi di cui 350 riservati al concorso per soli titoli;
  - ✓ 2022: 450 posti complessivi di cui 400 riservati al concorso per soli titoli;
  - ✓ 2023: 550 posti complessivi di cui 500 riservati al concorso per soli titoli.
- **abbassamento del requisito minimo di permanenza nella qualifica di Lgt. 3 anni in luogo dei precedenti 6 anni) per partecipare al concorso straordinario per l’accesso al ruolo Ufficiali;**
- **possibilità di ridurre sino alla metà, la durata dei corsi di formazione per l’accesso al ruolo Sovrintendenti, sino al 31.12.2025.**

**Tutte le misure del regime transitorio** introdotte all’art. 36 del **d.lgs. 95/2017 dal d.lgs. n.172/2019** sono sintetizzate nella seguente Tabella.

<b>NUOVO REGIME TRANSITORIO RIORDINO (ART. 36 D. Lgs n. 95/2017)</b>				
<b>grado attuale</b>	<b>nuovo grado/qualifica</b>	<b>decorrenza</b>	<b>ulteriore grado/qualifica</b>	<b>decorrenza</b>
Appuntato Scelto 2013 - 2015	Appuntato Scelto Qualifica Speciale	01.01.2020		
Appuntato Scelto 2016	Appuntato Scelto Qualifica Speciale	2020		
Appuntato Scelto 01.01.2017 - 01.10.2017	Appuntato Scelto Qualifica Speciale	2021		
Vice Brigadiere 2015	Brigadiere	01.01.2020	Brigadiere Capo	01.01.2024
Brigadiere 2017 già Vice Brigadiere al 2010	Brigadiere Capo	01.01.2020	Brigadiere Capo Qualifica Speciale	01.01.2025

grado attuale	nuovo grado/qualifica	decorrenza	ulteriore grado/qualifica	decorrenza
Brigadiere 2017 già Vice Brigadiere al 2011	Brigadiere Capo	01.01.2020		
Brigadiere 2017 già Vice Brigadiere al 2012	Brigadiere Capo	2021		
Brigadiere 2018	Brigadiere Capo	2022		
Brigadiere 2019	Brigadiere Capo	2023		
Brigadiere Capo 2016	Brigadiere Capo Qualifica Speciale	01.01.2020		
Brigadiere Capo 2017 già Brigadiere 2011	Brigadiere Capo Qualifica Speciale	01.01.2020		
Brigadiere Capo 2017 già Brigadiere 2012	Brigadiere Capo Qualifica Speciale	2020		
Brigadiere Capo 2017 già Brigadiere 2013	Brigadiere Capo Qualifica Speciale	2021		
Brigadiere Capo 2017 già Brigadiere 2014	Brigadiere Capo Qualifica Speciale	2022		
Brigadiere Capo 2018	Brigadiere Capo Qualifica Speciale	2023		
Brigadiere Capo 2019	Brigadiere Capo Qualifica Speciale	2024		
Mar. Ord. 2012	Mar. Capo	2019	Maresciallo Aiutante	2025 1^ valutazione
Mar. Ord. 2013	Mar. Capo	01.01.2020	Maresciallo Aiutante	01.01.2026 1^ valutazione
Mar. Capo 2011 e antecedente incluso nell'aliquota al 31.12.2019 e non promosso (comma 15 ter)	Mar. Aiutante	01.01.2020 oppure 01.01.2019 Se vincitore di concorso straordinario comma 15 "2019"	Luogotenente	01.01.2026 oppure 01.01.2025 Se vincitore di concorso straordinario
Mar. Capo dal 02.01.2012 al 31.12.2012	Mar. Aiutante	01.01.2020 oppure 01.01.2019 Se vincitore di concorso straordinario comma 15 "2019"	Luogotenente	01.01.2026 oppure 01.01.2025 Se vincitore di concorso straordinario

grado attuale	nuovo grado/qualifica	decorrenza	ulteriore grado/qualifica	decorrenza
Mar. Capo 2013	Mar. Aiutante	01.01.2020 oppure 01.01.2019 se vincitore di concorso straordinario comma 15 "2019"	Luogotenente	01.01.2027 oppure 01.01.2025 Se vincitore di concorso straordinario
Mar. Capo 2014	Maresciallo Aiutante	2020 1^ valutazione; 2021 2^ valutazione; 2022 3^ valutazione oppure 01.01.2020 se vincitore di concorso straordinario comma 15 "2020" oppure 01.01.2021 se vincitore di concorso comma 15 "2021"		
Mar. Capo 2015	Maresciallo Aiutante	2021 1^ valutazione oppure 01.01.2021 se vincitori di concorso straordinario comma 15 undecies "2021"		
Mar. Capo 2016	Maresciallo Aiutante	2022 1^ valutazione oppure 01.01.2021 se vincitori di concorso straordinario comma 15 undecies "2021"		

grado attuale	nuovo grado/qualifica	decorrenza	ulteriore grado/qualifica	decorrenza
Mar. Capo 2017	Maresciallo Aiutante	2023 1^ valutazione oppure 01.01.2021 se vincitori di concorso straordinario 15 undecies "2021"		
Mar. Capo 2018	Maresciallo Aiutante	2024 1^ valutazione oppure 01.01.2022 se vincitori di concorso straordinario comma 15 undecies "2022"		
Mar. Capo 2019	Maresciallo Aiutante	2025 1^ valutazione oppure 01.01.2023 se vincitori di concorso straordinario comma 15 undecies "2023"		
Mar. Aiutante 2012	Luogotenente	01.01.2020	Luogotenente C.S.	01.01.2021
Mar. Aiutante 2013	Luogotenente	01.01.2020	Luogotenente C.S.	01.01.2022
Mar. Aiutante 2014	Luogotenente	01.01.2020	Luogotenente C.S.	01.01.2023
Mar. Aiutante 2015	Luogotenente	01.01.2020	Luogotenente C.S.	01.01.2024
Mar. Aiutante 2016	Luogotenente	01.01.2020	Luogotenente C.S.	01.01.2025
Mar. Aiutante 2017 (aliquota al 31.12.2016)	Luogotenente	01.01.2020	Luogotenente C.S.	01.01.2026



grado attuale	nuovo grado/qualifica	decorrenza	ulteriore grado/qualifica	decorrenza
Mar. Aiutante 2017 aliquota ordinaria 2017 e promossi con riordino in 3 aliquote straordinarie	Luogotenente	2023 (deroga al numero massimo di promozioni = 1/5 dell'organico del ruolo ispettori)  Oppure  01.01.2021 (se vincitore della selezione per titoli straordinaria)		
Mar. Aiutante 2018	Luogotenente	2024		
Mar. Aiutante 2019 (promossi al 31.12.2019 - esclusi comma "15 ter")	Luogotenente	2025		
Luogotenente 2017	Luogotenente C.S.	01.01.2020		
Luogotenente 2018	Luogotenente C.S.	01.01.2020		
Luogotenente 2019	Luogotenente C.S.	01.01.2020		

Sono state infine introdotte o rimodulate alcune misure economiche strutturali ed *una tantum*, come riassunti in Tabella. Le misure ***una tantum*** saranno corrisposte agli **aventi diritto entro il mese di giugno 2020.**

MISURE ECONOMICHE		
Posizione	descrizione	Importo lordo
Appuntato scelto + 17 anni	Incremento assegno di funzione 17 anni	270,00 euro anno, dal 2025 300,00
Appuntato scelto Q.S. ante correttivo	Una tantum	315,00 euro
Appuntato Scelto che ha maturato 8 anni di anzianità nel grado tra il 02.01.2017 ed il 30.09.2017	Una tantum	800,00 euro
Appuntato Scelto che ha maturato 12 anni di anzianità nel grado tra il 02.01.2017 ed il 30.09.2017	Una tantum	200,00 euro
Brigadiere Capo che hanno maturato un'anzianità di grado da 4 a 8 anni tra il 31.12.2016 ed il 30.09.2017	Una tantum	400,00 euro
Brigadiere Capo che ha maturato 8 anni di anzianità nel grado tra il 02.01.2017 ed il 30.09.2017	Una tantum	1.200,00 euro

Posizione	descrizione	Importo lordo
Brigadiere Capo che hanno maturato un'anzianità di grado di almeno 10 anni tra il 02.01.2017 ed il 30.09.2017	Una tantum	250,00 euro
Brigadiere Capo promossi ante riordino in 2^ o 3^ valutazione	Una tantum	250,00 euro
Brigadiere Capo Q.S. ante correttivo	Una tantum	430,00 euro
Luogotenenti che hanno maturato un'anzianità di grado da 4 a 8 anni tra il 02.01.2017 ed il 30.09.2017	Una tantum	1.300,00 euro
Luogotenenti che hanno maturato un'anzianità di grado di 8 anni tra il 02.01.2016 ed il 30.09.2017	Una tantum	200,00 euro
Luogotenenti C.S. ante correttivo	Una tantum	540,00 euro

### **Ruolo Ufficiali**

Il correttivo bis ha interessato anche le disposizioni relative al ruolo Ufficiali. In particolare sono state profondamente semplificate le procedure dell'avanzamento, con l'eliminazione della fase "quadri di avanzamento".

#### **Principali novità per il ruolo Ufficiali:**

- **estensione dei benefici previsti dal d.p.r. n.39/2018**, contratto triennio 2016/2018 anche al personale dirigente;
- **incremento del c.d. "fondino" ex art. 45 d.lgs. n.95/2017 per i gradi Maggiore/Ten. Col.;**
- **ampliamento dell'organico dei gradi Gen. C.A. (+1), Gen. D. (+1). Gen. B. (+2) e Colonnello (+18)** a discapito delle posizioni di **Tenente Colonnello (-32 di cui 12 nel comparto speciale);**
- possibilità di **transito nei ruoli civili, in caso di inabilità, anche per i gradi di Maggiore e Tenente Colonnello**, eventualmente inquadrati nella posizione apicale della III Area e non nell'area dirigenziale;
- rimodulazione dei periodi minimi di permanenza nel grado di Tenente Colonnello per l'accesso al grado di Colonnello (+1, da 4 a 5 anni, dall'aliquota 2022), di generale di Brigata (+1, da 6 a 7 anni, dall'aliquota 2022) di a Generale di Divisione (-1, da 5 a 4 anni, dall'aliquota 2028);

- facoltà in capo al Comandante Generale della Guardia di Finanza di disporre **fino all'anno 2025** una o più procedure **per il transito di ufficiali dal ruolo normale - comparto ordinario al ruolo T.L.A.** con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti con propria determinazione.

### **Criticità e ipotesi di ricorso**

Come accennato in premessa e descritto nei precedenti passi di questo INFSILF, il correttivo ha risolto le principali criticità del riordino 2017 ed ha introdotto ulteriori positive misure. Tuttavia, **anche per effetto della mancato coinvolgimento delle OO.SS.**, il provvedimento palesa alcune **evidenti criticità**.

La prima riguarda la situazione dei **Mar. Capo + 8 ante riordino (promossi M.A. con il riordino 2017)**, per loro:

- il correttivo **dell'Arma dei Carabinieri e delle Forze Armate** prevede la promozione al grado di **Luogotenente nel 2021** (dal precedente 2025);
- il correttivo della **Guardia di Finanza**, al contrario, prevede la promozione al grado di **Luogotenente nel 2023** (sempre dal vecchio 2025) ed **una selezione per titoli straordinaria con decorrenza 2021**, per **1000 posti** (su una platea di oltre 4.000 interessati).

Ora. E' vero che il principio di equiordinazione non è rigido. E' vero che la Guardia di Finanza, a differenza dell'Arma dei Carabinieri e delle altre Forze Armate, ha previsto ulteriori concorsi straordinari per l'avanzamento a Maresciallo Aiutante. Però questa discrasia nel trattamento dei Mar. Capo + 8 ante riordino tra la Guardia di Finanza e le altre amministrazioni del comparto **si poteva e si doveva evitare!**

Tanto più che, con riferimento alla seconda evidente criticità del correttivo, la Guardia di Finanza ha agito in maniera totalmente opposta.

Infatti, nel concorso straordinario per Ispettore riservato ai Brigadieri Capo Q.S., la Guardia di Finanza ha previsto, così **come l'Arma dei Carabinieri**, il requisito dell'**età anagrafica minima di 55 anni**.

Una **scelta contraddittoria** rispetto alla scelta operata, adesso, nei confronti dei Mar. Capo + 8 ante riordino e, nel 2017, per il concorso straordinario per Ufficiali riservato ai Lgt. che rende incoerente l'impianto del riordino Guardia di Finanza.

Peraltro l'inserimento del requisito minimo di età anagrafica (55 anni) si **presenta oltremodo discutibile**, per le stesse ragioni all'epoca emerse con riferimento allo stesso tipo di requisito (lì 50 anni) previsto per il concorso straordinario per Ufficiali riservato ai Lgt. dell'Arma dei Carabinieri. Così facendo, infatti, si impedisce di partecipare al concorso ad un Brigadiere Capo Q.S. più anziano di grado ma con meno di 55 anni di età rispetto ad un Brigadiere Capo Q.S. meno anziano ma con un'età anagrafica superiore a 55 anni. Quest'ultimo risulterebbe paradossalmente **penalizzato per essere stato troppo bravo a vincere il concorso per Sovrintendente prima degli altri!**

E' utile ricordare che la giurisprudenza ha più volte censurato i requisiti minimi di età anagrafica nei concorsi pubblici.

Un'ultima notazione la dedichiamo ai **concorsi straordinari per Maresciallo Aiutante**. A nostro avviso, vista la vocazione direttiva del ruolo Ispettori ed il pre-requisito della laurea triennale richiesta dal 2028 per l'accesso allo stesso grado, **avrebbero dovuto essere aperti a tutti gli Ispettori in possesso di laurea specialistica.**

### **Ipotesi di ricorso**

**Le politiche del SILF sui ricorsi è improntata alla massima prudenza**, soprattutto dal momento che le ultime riforme in materia di contenzioso amministrativo hanno reso molto più frequente rispetto al passato la **condanna alle spese di giudizio per i soccombenti**. Circostanza già verificata in recenti ricorsi interenti il riordino (vgs. ricorso Lgt. + 6 sentenza TAR Lazio n. 6225/2018).

In quest'ottica, abbiamo **portato all'attenzione dei nostri legali di fiducia**, i profili del correttivo potenzialmente idonei a giustificare un'azione legale, con particolare riferimento ai **Mar. Capo + 8 ante riordino** (per il diverso trattamento rispetto ai parigrado dell'Arma dei carabinieri) ed ai **Brig. Capo Q.S. con meno di 55 anni di età anagrafica.**

**Nei prossimi giorni, acquisito il parere legale, scioglieremo le riserve sul punto.** Nel frattempo invitiamo i colleghi a valutare con prudenza eventuali iniziative legali prive di approfondimenti tecnico-giuridico che mirano a **strumentalizzare il malcontento per fini speculativi.**

Se vuoi rimanere costantemente aggiornato, visita il sito [silfnazionale.it](https://www.silfnazionale.it)

Se vuoi essere tutelato, iscriviti al SILF

on line <https://www.silfnazionale.it/iscrizione-online/>

o cerca il nostro referente più vicino <https://www.silfnazionale.it/territorio/>

Seguici sui social:

pagina FB “sindacatofinanzierisilf”

profilo Twitter “@silfsindacato”

**INSIEME A NOI, MAI SOLO!**